

## **ALLEGATO 1**

### **REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE RELATIVA ALLE "LINEE DI TRATTAMENTO FANGHI DERIVANTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE"**

#### **1 – Generalità**

##### **1.1 - Fasi della lavorazione**

Le linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue urbane sono autorizzati a svolgere le seguenti operazioni:

- Ispessimento;
- Digestione aerobica;
- Digestione anaerobica;
- Disidratazione fanghi (trattamenti meccanici: nastro/filtro-pressatura, centrifugazione o altre operazioni assimilabili e letti di essiccazione naturali).

##### **1.2 - Emissioni non soggette a autorizzazione.**

Non soggette ad autorizzazione le emissioni in atmosfera derivanti dai trattamenti tramite le fosse Imhoff.

Gli eventuali impianti termici (industriali o misti) con potenzialità inferiore ai valori soglia di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte I dell'Allegato IV della Parte V del medesimo Decreto Legislativo.

#### **2 - Tipologia delle materie prime utilizzate**

Nelle operazioni di cui al paragrafo 1.1 possono essere utilizzati i fanghi residui derivanti dagli impianti di trattamento acque reflue urbane così come definite nell'art 74 della sezione II del Titolo I alla lettera i) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

#### **3 – Esclusioni dall'autorizzazione di carattere generale**

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione generale:

- in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- qualora, anche a seguito della conferma di adesione all'autorizzazione generale da parte dell'autorità competente, la società intenda installare nuovi impianti sottoposti al regime autorizzatorio ordinario;
- nel caso in cui le "linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque" siano comprese all'interno di attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. oppure ad autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art 208 del D.lgs. 152/06 smi;
- nel caso in cui le "linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque" includano impianti di incenerimento di vario tipo dei fanghi oppure impianti di digestione anaerobica dei fanghi ove il biogas venga utilizzato per la produzione di energia elettrica.

#### 4 - Prescrizioni relative all'esercizio dell'attività e limiti di emissione

Tutte le attività di trattamento fanghi di cui al punto 1.1 devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare per quanto possibile la diffusione di sostanze odorogene. A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

##### 4.1 – Ispessimento dei fanghi

- Gli ispessitori dei fanghi devono essere possibilmente chiusi e i relativi effluenti devono essere convogliati e trattati con opportuni prodotti deodorizzanti;
- in caso di impianti esistenti la precedente prescrizione può essere sostituita dalla presenza di idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti deodorizzanti, da realizzare ed utilizzare solo in casi conclamati di disagio olfattivo esterno, verificato ed accertato dagli organi competenti.

##### 4.2 – Trattamenti meccanici dei fanghi

- Le apparecchiature di trattamento meccanico dei fanghi devono essere posizionate in ambiente chiuso e confinato; gli impianti devono essere posti sotto aspirazione e i relativi effluenti devono essere convogliati e trattati con opportuni prodotti deodorizzanti;
- in caso di impianti esistenti le precedenti prescrizioni possono essere sostituite dalla lavorazione in uno spazio coperto e dotato di idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti deodorizzanti, da realizzare ed utilizzare solo in casi conclamati di disagio olfattivo esterno, verificato ed accertato dagli organi competenti.

##### 4.3 – Digestione anaerobica

Gli impianti di digestione anaerobica devono essere realizzati in modo da minimizzare le emissioni diffuse in atmosfera. Essi devono essere dotati di una torcia da utilizzarsi in caso di disservizi dell'eventuale impianto di recupero energetico connesso.

##### 4.4 – Sistemi di abbattimento previsti e limiti di emissione

Nel caso in cui le emissioni derivanti dalle operazioni descritte nei paragrafi precedenti (4.1, 4.2) siano aspirate e convogliate in atmosfera, deve essere installato:

- un sistema di depolverazione a secco (filtro a maniche, a cartucce, ciclone/multiciclone, ecc...) oppure a umido (scrubber a torre, scrubber venturi, ecc...) tale da garantire un'efficienza di filtrazione superiore al 90%;
- un idoneo sistema di abbattimento degli odori quale, ad esempio, biofiltro, abbattitore ad umido, carboni attivi, ecc.

L'esercizio e la manutenzione dell'impianto di abbattimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROVENIENZA	INQUINANTE	VALORE LIMITE (mg/Nm <sup>3</sup> )
Tutte le fasi di cui al paragrafo 1.1	Polveri totali	10
	COT	100

#### 4.5 – Manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento delle emissioni

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti della linea di trattamento fanghi e degli impianti di abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

La società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) o fornendo altra documentazione, da tenere a disposizione presso l'impianto, attestante gli avvenuti interventi di manutenzione.

### 5 - Prescrizioni relative ai condotti di scarico e modalità di effettuazione dei controlli

#### 5.1 – Punti di prelievo e caratteristiche dei condotti

Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

#### 5.2 - Modalità di effettuazione dei controlli

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

I metodi di analisi prescritti per gli impianti nuovi restano validi fino all'emanazione del decreto che aggiornerà l'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione deve essere eseguita secondo i criteri riportati in allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi quando le concentrazioni, calcolate come media di almeno tre campionamenti consecutivi e

riferiti ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose, rispettano i limiti imposti nel presente provvedimento.

### **5.3 - Periodicità dei controlli**

La società deve effettuare il rilevamento delle emissioni convogliate in atmosfera per la determinazione di tutti i parametri previsti dal paragrafo 4.4 con le seguenti modalità:

- nel caso di installazione di nuove linee di trattamento fanghi e/o trasferimento e/o modifica sostanziale delle stesse, entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di messa a regime, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviare copia dei certificati analitici alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG;
- in caso di linee di trattamento fanghi esistenti dotate di emissioni convogliate in atmosfera (già autorizzate alle emissioni in atmosfera del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale, o entro 120 giorni in caso di adeguamento degli impianti, dovrà effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo già eventualmente effettuate fino a 12 mesi prima dalla data di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento).

Successivamente al rilevamento delle emissioni di cui sopra, le aziende non dovranno eseguire controlli analitici periodici.

I risultati degli eventuali campionamenti analitici dovranno essere conservati presso l'azienda per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

Tutte le eventuali rilevazioni analitiche di cui sopra dovranno essere effettuate nelle condizioni più gravose di utilizzo dell'impianto.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 06/06/2013 00:43:28

IMPRONTA: 9F1132058122F0AD9F0D22D963203D83DCB59858B59919113FE42FC3AADD748B  
DCB59858B59919113FE42FC3AADD748BB74133F475570CAADDFC3B3599B1084F  
B74133F475570CAADDFC3B3599B1084F3636F29592CF233CC2A63FF072B4C1C8  
3636F29592CF233CC2A63FF072B4C1C839AE096FC45880896603860359B9889E